

Tribunale di Roma

Sezione Fallimenti

Amministrazione Straordinaria n. 2/2002

"Federici Stirling S.p.A. in AS"

con sede in Roma, Piazza delle Libertà n. 20 - 192,

codice fiscale 06131121003 e partita I.V.A. 06131121003,

PEC: federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it

Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario,

Prof. Avv. Attilio Zimatore

*** * * * ***

Allegato 8 – Comunicazione a mezzo Pec del dì 13.07.2022 inviata da Europa Investimenti

Da: europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com
Inviato: 13/07/2022 18:41:47
A: federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it
CC: francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org
Oggetto: Federici: precisazioni offerta di concordato depositata in data 28.02.2022

Spettabile Procedura,

porgiamo riscontro alla Vostra comunicazione ricevuta in data 13.07.2022 per rappresentarVi che la scrivente, seppur non comprendendo le ragioni sottese a tale richiesta, in merito al trattamento dei creditori irreperibili si rende disponibile ad **emendare** dalla proposta concordataria depositata in data 28.02.2022 la previsione di cui al **Capitolo 4 paragrafo V** di seguito riportata:

" 4. IL PIANO DI CONCORDATO

(.)

V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilità di uno o più creditori (a mero titolo d'esempio, società cessate), così che le somme loro offerte in forza della presente Proposta non possano essere corrisposte nei tempi previsti, non potrà applicarsi quanto disposto dall'art. 117 L.F. che disciplina la destinazione di tali somme esclusivamente in caso di riparto finale.

Nella diversa fattispecie in cui uno o più creditori risultino irreperibili nel momento dell'esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente, il relativo importo verrà accantonato dall'Assuntore. Quest'ultimo continuerà a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al maturare del termine di prescrizione, al cui spirare, le somme verranno incamerate a titolo definitivo dall'Assuntore medesimo, che sarà pertanto liberato dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile."

Pertanto, aderendo alla richiesta avanzata da Codesta procedura circa l'applicabilità dell'art. 117 l.fall., la scrivente evidenzia che la previsione di cui al **Capitolo 4 Paragrafo V** dovrà ritenersi **superata e modificata** come segue:

"4. IL PIANO DI CONCORDATO

(.)

V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilità di uno o più creditori (a mero titolo d'esempio, società cessate), così che le somme loro offerte in forza della presente Proposta non possano essere corrisposte nei tempi previsti, potrà applicarsi

quanto disposto dall'art. 117 L.F. Pertanto, nell'ipotesi in cui in cui uno o più creditori risultino irreperibili nel momento dell'esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente, il relativo importo verrà depositato dall'Assuntore su un conto corrente indicato dagli organi della procedura alla luce della previsione di cui all'art. 117 l.fall.; pertanto, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, saranno versate a cura del depositario (Ufficio Postale e /o Banca) all'entrata del bilancio dello Stato"

In ragione di quanto sopra, ribadendo che le altre clausole previste nel ricorso per concordato fallimentare restano invariate, si chiede alla S.V. Ill.ma e agli altri organi della procedura di voler esprimere il proprio parere.

Distinti saluti

Europa Investimenti S.p.A.

Da: federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it

Inviata: 7/13/2022 2:50:09 PM

A: europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com

Cc: paolopasqualini@hotmail.com

Oggetto: Vs proposta di concordato presentata in data 28/02/2022

Gentili Signori,
si prega di prendere visione della comunicazione allegata.

Distinti saluti
Giulia Ferraglioni
La segreteria